

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

23 marzo 2000

B5-0288/2000 }
B5-0291/2000 }
B5-0293/2000 }
B5-0299/2000 }
B5-0301/2000 }

}RC1

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

presentata a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento da

Peter Liese e Francesco Fiori, a nome del gruppo PPE-DE

Evelyne Gebhardt e Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE

Diana Paulette Wallis e Willy C.E.H. De Clercq, a nome del gruppo ELDR

Hiltrud Breyer, Heidi Anneli Hautala, Paul A.A.J.G. Lannoye e Raina A. Mercedes Echerer, a nome del gruppo Verts/ALE

Feleknas Uca e Alain Krivine, a nome del gruppo GUE/NGL

Ulla Margrethe Sandbæk, Hans Blokland e Véronique Mathieu, a nome del gruppo EDD

in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai seguenti gruppi:

- PSE (B5-0288/2000)
- Verts/ALE (B5-0291/2000)
- GUE/NGL (B5-0293/2000)
- TDI (B5-0295/2000)
- UEN (B5-0296/2000)
- ELDR (B5-0299/2000)
- PPE-DE (B5-0301/2000)

sulla decisione dell'Ufficio dei brevetti concernente il brevetto n. EP 695 351 rilasciato l'8 dicembre 1999

RC\408812IT.doc

PE 289.398/
PE 289.401/
PE 289.403/
PE 289.409/
PE 289.411/ RC1
Or. en

Il Parlamento europeo,

- visto il brevetto EP 695 351 dell'8 dicembre 1999 concernente la manipolazione genetica di cellule e embrioni umani, concesso "per errore" dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB),
 - vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,
 - viste le sue risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica¹ e sulla fecondazione artificiale in vivo e in vitro² nonché del 12 marzo 1997 e 14 gennaio 1998 sulla clonazione degli esseri umani³,
 - vista la Convenzione sul brevetto europeo del 1973 (CBE), in particolare l'articolo 53a, che vieta la concessione di brevetti per invenzioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume,
- A. considerando che il rilascio del brevetto EP 695 351 ha provocato notevole inquietudine nell'opinione pubblica,
- B. considerando che il suddetto brevetto contempla, nella sua descrizione al paragrafo 0011, tutte le cellule animali, soprattutto dei mammiferi, comprese le cellule umane, e che la rivendicazione 48 del brevetto riguarda l'utilizzazione di tali cellule animali per produrre un embrione che consenta la trasmissione germinale del marcatore genico (ad esempio un virus dell'herpes o un gene di resistenza agli antibiotici),
- C. considerando che l'UEB ha cercato di giustificare la concessione del brevetto sostenendo che si trattava di un semplice errore nella formulazione e nell'interpretazione della rivendicazione 48, ma ha seriamente tratto in inganno il pubblico omettendo di rivelare che la descrizione 0011 applica espressamente l'invenzione alle cellule umane; che esso ha chiaramente concesso un brevetto per la produzione e la possibile clonazione di embrioni umani geneticamente modificati,
- D. considerando che il rilascio del brevetto è incompatibile con la moralità pubblica ed è in contrasto con le legislazioni europee e nazionali in materia di brevetti nel quadro dell'Unione europea,
- E. considerando che la direttiva 98/44/CE esclude la brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché dei suoi elementi, comprese la sequenza o la sequenza parziale di un gene,

¹ GU C 96 del 17.4.1989, pag. 165.

² GU C 96 del 17.4.1989, pag. 171.

³ Processi verbali delle sedute in tali date, parte II.

- F. considerando che né la CBE né il regolamento di esercizio dell'UEB prevedono la possibilità per quest'ultimo di modificare o annullare un brevetto di propria iniziativa; considerando che sono necessarie salvaguardie giuridiche efficaci per consentire l'annullamento d'ufficio dei brevetti in caso di errori evidenti nell'applicazione della Convenzione, senza che sia necessario il ricorso a un'impugnazione legale da parte di terzi,
- G. considerando che le possibilità di opposizione agli effetti del brevetto entro il termine di nove mesi non sono ancora esaurite,
- H. considerando che l'assenza di un brevetto europeo costituisce una lacuna nella legislazione sui brevetti,
- I. considerando che tutte le informazioni devono essere comunicate al pubblico e che l'Unione deve svolgere un ruolo di primo piano nella promozione del dibattito pubblico; che l'UEB è un organismo non soggetto a un obbligo di rendiconto ed operante in veste sia di giudice sia di giuria, che non dovrebbe avere il potere di delineare una politica attraverso le proprie azioni; che è necessario un riesame dei poteri e delle procedure dell'UEB,
1. è profondamente indignato per la concessione di un brevetto all'Università di Edimburgo che include una tecnica di modificazione genetica della linea germinale degli embrioni umani e degli embrioni stessi, un brevetto relativo all'isolamento, la selezione e la propagazione di cellule staminali animali transgeniche, che potrebbe venire usato per la clonazione di esseri umani;
 2. si impegna a presentare senza indugi un'obiezione al brevetto n. EP 695 351, se giuridicamente possibile ed esorta le altre istituzioni dell'Unione europea e i governi degli Stati membri a fare altrettanto;
 3. prende atto del rammarico manifestato dall'UEB e si attende che la procedura di opposizione al rilascio del brevetto sia trattata in modo celere affinché il suddetto possa essere annullato il più presto possibile;
 4. chiede alla Commissione di stabilire chiaramente e categoricamente che la direttiva relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche esclude la brevettabilità degli esseri umani e delle parti del corpo umano nonché le manipolazioni del genoma, e di sancire il rifiuto della clonazione degli esseri umani in tutte le fasi del loro sviluppo;
 5. chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per eliminare qualsiasi ambiguità nella legislazione europea in materia di brevetti e colmare il più rapidamente possibile tutte le lacune attuali e chiede al Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie (GEE) di verificare se la direttiva 98/44/CE offra un'adeguata protezione della dignità umana;

6. chiede la revisione delle attività dell'UEB per garantire che tale organo sia soggetto a un obbligo di pubblicità nell'esercizio delle sue funzioni e per modificare il suo regolamento di esercizio prevedendo la possibilità che esso annulli un brevetto di propria iniziativa;
7. invita la Commissione a presentare proposte volte a garantire la partecipazione del Parlamento in materia di questioni etiche relative alla biotecnologia; ritiene che la Commissione dovrebbe presentargli una relazione annuale su tali questioni e sulle attività del GEE;
8. chiede all'UEB di assicurare che tutti i brevetti esistenti e le domande di brevetto in Europa non violino il principio di non brevettabilità degli esseri umani, dei loro geni o cellule e degli embrioni umani;
9. chiede all'Unione europea e agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché il codice genetico degli esseri umani sia liberamente disponibile per la ricerca ovunque nel mondo;
10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Ufficio europeo dei brevetti e ai governi degli Stati membri.